



Comune di Monteu da Po

Prot. n° 336

Monteu da Po, lì 30 gennaio 2015

ORDINANZA N. 02 / 2015

OGGETTO: Abbattimento n. 16 tigli dell'alberata lungo la strada provinciale n°105 in territorio del Comune di Monteu da Po

IL SINDACO

Allo scopo di consentire l'esecuzione di operazioni di abbattimento di alberi posti lungo la banchina della strada provinciale n. 105 nel tratto dal Km 0+200 (incrocio di San Giovanni) al km 1+000 (ingresso località San Grato);

Vista la richiesta della Città Metropolitana di Torino del 17/01/2015 protocollo 4336/12.10, acclarata al N/Protocollo n. 164 del 14/01/2015, con la quale si richiede l'emissione di idonea Ordinanza Sindacale per l'abbattimento di alberi lungo la Strada Provinciale 105 dal Km 0+200 al Km 1+000 in territorio del Comune di Monteu da Po;

Preso atto della perizia inviata, consistente nella valutazione della stabilità meccanica con metodo V.T.A. sui tigli dell'alberata sita a lato della detta strada provinciale n. 105, perizia eseguita dal Dottore forestale Carlo Leone;

Appurato che, dall'analisi dei dati della valutazione sui tigli dell'alberata ubicata ai lati della banchina stradale citata, risulta che n. 16 tigli (contraddistinti con i n. 11-26-27-28-29-30-31-32-33-35-39-43-44-50-52-54) sono stati classificati in classe D come specificato nella tabella "classi di propensione al cedimento meccanico" e si rende quindi necessario procedere alla rimozione urgente degli stessi;

Considerato che la definizione della classe D, riportata nella detta perizia, recita:

"Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali.

Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ormai esaurito.

Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse: ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell'arboricoltura.

Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere abbattute".

Tenuto conto che tale situazione pregiudica la sicurezza del tratto stradale in questione e che, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, potrebbero verificarsi cadute di tronchi e/o di rami dall'alberatura, rappresentando ostacolo e grave pericolo per la circolazione stradale;

Sottolineato che l'interesse legittimo dell'Ente richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Verificato di dover accogliere la richiesta demandando al Servizio Esercizio Viabilità della Città Metropolitana di Torino l'adozione dei conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la tutela della sicurezza pubblica;

Ritenuto pertanto indispensabile adottare il presente provvedimento per garantire la sicurezza della viabilità sulla strada provinciale anzidetta;

Richiamati gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. per l'attribuzione al Sindaco della competenza in ordine all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i rischi che minacciano la sicurezza pubblica e privata;

Visto il Codice della Strada vigente;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

Al fine di perseguire gli obiettivi in premessa elencati, l'abbattimento di n. 16 tigli (contraddistinti con i n. 11-26-27-28-29-30-31-32-33-35-39-43-44-50-52-54) ubicati lungo la Strada Provinciale 105 di Monteu da Po dal Km 0+200 al Km 1+000 in territorio del Comune di Monteu da Po.

Per competenza l'intervento dovrà essere eseguito a cura e spese della Città Metropolitana di Torino Area Viabilità – Servizio Esercizio Viabilità, entro 30 giorni a partire dalla data del presente atto con l'onere di predisposizione di preventiva, conforme ed idonea segnaletica stradale temporanea di “lavori in corso”, “transito vietato ai pedoni”, “divieto di sosta”, “restringimento carreggiata” secondo le modalità prescritte dal D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto, per la chiusura, anche se parziale, in ordine alla decorrenza dell'operazione, al tempo necessario ed al tratto interessato.

La Ditta esecutrice delle suddette operazioni dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno sia di notte, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nel luogo del lavoro, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito lungo la pista ciclo-pedonale e/o con percorso alternativo, secondo quanto previsto dal N.C. d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e l'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, N. 495).

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio Tecnico ed il Servizio di Polizia, ciascuno per quanto di competenza, sono incaricati, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori sopra indicati, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice delle operazioni di abbattimento delle piante, restando il Comune di Monteu da Po ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Ai sensi dell'art. 3, u.c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO



Laura GASTALDO